



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Perugia

Prot. int. n. 61/2024

ORDINE DI SERVIZIO n° 3

Il Procuratore della Repubblica e il Dirigente amministrativo,

tenuto conto che il recente intervento evolutivo sul Portale Deposito Atti penali da avvocati (versione REGEWEB.11.0.12) ha comportato la soppressione di diverse motivazioni di rifiuto e che, in particolare, non è più prevista la motivazione ALTRO né il connesso campo NOTE;

considerato che a seguito della suddetta modifica è stata rappresentata l'esigenza di chiarimenti in ordine alle ipotesi in cui il personale addetto alla ricezione degli atti esterni possa rifiutare un atto depositato nel portale ai sensi dell'art. 13-bis del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44;

preso atto che il Direttore generale degli Affari interni del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con nota circolare prot. m_dg.DAG.09/02/2024.0030481.U, ha chiarito al riguardo che la norma regolamentare di cui al citato art. 13-bis "esclude chiaramente che gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, con l'unica eccezione di eventuali "anomalie bloccanti", che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato";

tenuto conto che lo stesso Direttore generale ha altresì evidenziato, nella nota sopra menzionata, che la DGSIA ha codificato, nell'ambito del portale medesimo, tali "anomalie bloccanti" nelle seguenti casistiche: "difensore non costituito", "numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto", "nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto" e "ufficio destinatario errato";

in conformità alle indicazioni ministeriali, appena riferite, riguardanti la trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni di cui all'art. 13-bis del citato decreto del Ministro della giustizia,


DISPONGONO

che al di fuori delle specifiche casistiche in premessa enucleate, il deposito dell'atto o del documento non può essere rifiutato, impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento.

Si comunichi al Procuratore Aggiunto, ai Sostituti, al personale amministrativo e si
pubblichino sul sito *web* della Procura.

Perugia, 14/2/2024

Il Dirigente amministrativo
Alessandro Marchionni



Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Cantone

